

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO

Art. 1 - Oggetto della prestazione

Al fine di sostenere i propri iscritti nel periodo dell'emergenza Covid-19 Ebipro eroga un contributo del 50% della retribuzione giornaliera lorda per un massimo di 7 giorni a favore dei lavoratori che si trovino nella necessità di dover beneficiare, d'intesa con il datore di lavoro, di ulteriori congedi parentali oltre quelli straordinari INPS già fruiti, previsti dalla normativa vigente per l'emergenza Covid-19, (DL n. 18/2020 e successive modifiche), per assistere i figli fino a 14 anni compiuti.

Il riconoscimento del periodo di congedo e del contributo è subordinato alla regolare iscrizione e contribuzione alla bilateralità di settore (Cadiprof ed Ebipro) del datore di lavoro e dei dipendenti interessati da almeno 6 mesi continuativi al momento della richiesta.

Il contributo di cui al presente articolo deve essere anticipato al lavoratore dal datore di lavoro come indicato all'art. 2 ed essere inserito con voce specifica "Anticipo congedo Ebipro Covid-19" nel Libro Unico del Lavoro, evidenziandolo separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.

Qualora entrambi i genitori siano impiegati nei settori aderenti ad Ebipro il contributo è riconosciuto per il medesimo periodo ad uno solo di essi.

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda e di erogazione del contributo

il datore di lavoro deve preventivamente presentare domanda di autorizzazione all'anticipo del contributo, alla e-mail congedostrordinario@ebipro.it inviando il seguente documento:

- Modulo disponibile sul sito www.ebipro.it nella pagina "Servizi" alla voce "Emergenza Coronavirus – Congedi Straordinari Ebipro"), regolarmente compilato e sottoscritto dal datore di lavoro e per condivisione dal lavoratore.

Prima che il datore di lavoro provveda all'anticipazione del contributo di cui all'art. 1 Ebipro, provvederà ad una preliminare istruttoria finalizzata alla verifica della regolarità contributiva ed alla capienza delle risorse stanziare.

All'esito della stessa comunicherà alternativamente

- l'autorizzazione a procedere all'anticipazione del 50% della retribuzione lorda per i giorni di congedo di cui all'art. 1;
- la sospensione in caso di irregolarità contributive, con assegnazione di un congruo termine per la regolarizzazione, decorso il quale la pratica verrà archiviata con esito negativo;
- il rigetto della domanda.

L'autorizzazione verrà comunicata da Ebipro sulla casella di posta elettronica indicata dal datore di lavoro nella sezione dedicata del modulo. L'autorizzazione avrà una validità di 90 gg. dalla data di rilascio, termine decorso il quale si intenderà decaduta.

A seguito di autorizzazione da parte di Ebipro di cui al punto precedente, il datore di lavoro potrà provvedere all'anticipazione di cui all'art. 1 ed inviare, entro e non oltre il mese successivo alla/e anticipazione/i, alla e-mail congedostrordinario@ebipro.it indicando nell'oggetto della stessa "LIQUIDAZIONE CONGEDO ed il numero di protocollo" rilasciato da Ebipro con la comunicazione di autorizzazione i seguenti allegati:

1. Copia busta paga relativa al periodo di fruizione delle giornate di congedo straordinario per assistenza figlio;

2. Copia del Libro Unico del Lavoro in cui sia evidenziata l'anticipazione al lavoratore da parte del datore di lavoro.

Ebipro, espletate tutte le verifiche, provvede alla corresponsione del contributo **entro 2 mesi** dalla presentazione degli allegati di cui sopra.

L'anticipazione del contributo solleva Ebipro da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento delle somme ai lavoratori, compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta.

E.BI.PRO. può invitare il datore di lavoro a regolarizzare la domanda richiedendo eventuali documenti integrativi entro 10 giorni dalla valutazione della stessa, termine decorso il quale in assenza di riscontro la pratica verrà definita con esito negativo.

Art. 3 - Condizioni generali

Sono beneficiari della prestazione gli studi/aziende in regola con i contributi alla bilateralità di settore (Cadiprof ed Ebipro). In caso di irregolarità contributive e/o amministrative le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai fini della regolarizzazione, decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo.

Ebipro si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere documentazione in originale e/o integrativa e/o di verificare i dati e le dichiarazioni riportate nei documenti costituenti le pratiche. In caso di discordanza, fatte salve ulteriori azioni legali, decade il diritto alle prestazioni ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute.

Art. 4 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 6/05/2020.